

STATUTO

Associazione "COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII"

Art. 1 (Natura, denominazione e sede)

É costituita l'Associazione fondata da don Oreste Benzi e riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i laici, denominata "Comunità Papa Giovanni XXIII" con sede a Rimini.

La vocazione della Comunità consiste nel conformare la propria vita a Cristo che compie continuamente la volontà del Padre, facendosi povero e servo (specifico interiore della vocazione) e nel condividere direttamente per Gesù, con Gesù e in Gesù, la vita degli ultimi (specifico visibile).

Art. 2 (Spiritualità)

L'Associazione è un'unica famiglia spirituale, composta da persone di diversa età e stato di vita, che intendono seguire Cristo povero, servo e sofferente, impegnandosi, secondo le linee di vita spirituale contenute nella Carta di Fondazione che costituisce parte integrante del presente statuto, a rispondere alla universale chiamata alla santità, a contribuire alla realizzazione del Regno di Dio, a partecipare alla missione di salvezza della Chiesa.

Art. 3 (Finalità)

L'Associazione si propone, secondo il proprio carisma, di

- a) aiutare gli associati a realizzare la loro vocazione cristiana, cercando in tutta la propria vita di compiere la volontà di Dio;
- b) vivere e promuovere la condivisione diretta con gli ultimi da parte dei propri Associati con iniziative di carattere personale e comunitario, confermate dal Responsabile Generale o dai Responsabili di Zona in comunione e obbedienza al Responsabile Generale, e con l'impegno nelle opere promosse dalla Associazione stessa;
- c) adoperarsi per rimuovere le cause che creano ingiustizia ed emarginazione, impegnandosi ad agire concretamente in modo non violento in conformità alla Dottrina Sociale della Chiesa per un mondo più giusto e ad essere voce di chi non ha voce.

Art. 4 (Attività)

L'Associazione promuove, realizza e gestisce in conformità al proprio carisma diverse opere quali Case Famiglia e Famiglie aperte, per l'accoglienza e la condivisione di vita con persone in difficoltà; Comunità Terapeutiche per il reinserimento di persone con problemi di dipendenze varie; Pronto Soccorso sociali per necessità urgenti e immediate tra cui Centri di prima accoglienza per persone indotte alla prostituzione che intendano lasciare la strada; Cooperative sociali per attività educative e per l'integrazione di persone svantaggiate; Poliambulatori gratuiti; Case di preghiera; Case di fraternità; Presenza in zone di conflitto in modo non violento, cercando i poveri e condividendo con loro là dove sono.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ovunque tutte le attività ritenute necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini, comprese quelle di carattere economico, finanziario, immobiliare e mobiliare.

Art. 5 (Mezzi patrimoniali)

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:

- a) i contributi e le collaborazioni degli associati;
- b) sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni di enti e privati;
- c) i proventi della gestione delle proprie attività.

Art. 6 (Ammissione degli associati)

Chi desidera far parte della Associazione deve presentare al Responsabile Generale domanda motivata, manifestando l'esplicita intenzione di impegnarsi a osservare lo statuto e di coinvolgersi fattivamente con la spiritualità e le attività della Associazione stessa.

Il Responsabile Generale, dopo aver valutato la serietà delle sue intenzioni, ammette il candidato a partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione per un periodo di verifica della vocazione alla Comunità. Il candidato durante tale periodo viene aiutato dal responsabile della formazione designato dal Responsabile Generale e guidato nel cammino personale e comunitario dalla Zona a cui è affidato.

Al termine di questo periodo di prova della durata, comunque, non inferiore ad un anno, qualora il candidato persista nel proposito iniziale e riconosca in sé la vocazione, viene ammesso come membro dell'Associazione dal Responsabile Generale sentito il parere del Consiglio dei Responsabili.

Art. 7 (Regola di vita degli Associati)

Secondo la propria condizione di vita e nel rispetto dei doveri del proprio stato, gli associati perseguono la conformità a Cristo povero, servo e sofferente, nella condivisione diretta della vita degli ultimi

conducendo una vita da poveri, nella coscienza di non essere padroni ma amministratori dei beni di Dio;

cercando di fare della unione con Dio una dimensione di vita e dando spazio alla preghiera e alla contemplazione;

avvalendosi degli aiuti spirituali di carattere individuale e comunitario offerti dalla Associazione e, in particolare, dei periodici incontri di spiritualità e di formazione e del servizio di conferma e di guida esercitato dai Responsabili secondo le modalità previste dalla Carta di Fondazione;

vivendo in comunione di vita fraterna con i Responsabili e gli altri Associati.

Art. 8 (Associati chierici, associati candidati all'ordine sacro, associati laici impegnati a tempo pieno nella attività dell'Associazione)

I chierici associati restano soggetti all'autorità dei rispettivi Ordinari o Superiori in conformità alle disposizioni del diritto universale della Chiesa. Qualora siano destinati ad esercitare il ministero per le finalità proprie della Associazione, i loro diritti e doveri verranno definiti da una convenzione tra i Vescovi o i Superiori interessati e l'Associazione stessa.

La formazione degli associati che aspirino all'ordine sacro avverrà secondo le norme canoniche che regolano la materia e sotto la responsabilità della competente autorità ecclesiastica.

I diritti e i doveri degli associati laici dediti a tempo pieno alle attività dell'Associazione verranno precisati in apposite convenzioni da stipularsi con i singoli interessati.

Art. 9 (Decadenza)

Gli associati decadono per morte, per dimissioni, per mancata e ingiustificata partecipazione alla vita della Associazione durante un triennio e per comportamento contrario allo statuto della Associazione, ritenuto tale dal Responsabile Generale e dal Consiglio dei Responsabili, che dovranno previamente contestare gli addebiti all'interessato e dargli la possibilità di esporre eventuali ragioni a propria difesa.

Art. 10 (Assemblea dell'Associazione)

L'Assemblea della Associazione è composta da:

- a) i membri del Consiglio dei Responsabili di cui all'art. 14 del presente statuto;
- b) i Delegati eletti ai sensi del successivo art. 18.

L'Assemblea della Associazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) esaminare il bilancio preventivo;
- c) deliberare sulle altre materie di sua competenza nonché sugli argomenti che il Consiglio dei Responsabili ritenga sottoporle.

L'Assemblea verrà inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio dei Responsabili lo giudichi opportuno oppure ne venga fatta richiesta da almeno metà degli associati.

Spetta al Responsabile Generale convocare l'Assemblea mediante pubblicazione di apposito avviso sul bollettino dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data della riunione, ovvero mediante lettera raccomandata, telex o fax da spedirsi almeno sette giorni prima di tale data.

L'Assemblea è presieduta dal Responsabile Generale della Associazione che ne cura il verbale con l'aiuto di un Segretario da lui scelto.

Art. 11 (Procedure assembleari)

Le riunioni dell'Assemblea dell'Associazione sono valide:

- in prima convocazione con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, da effettuarsi a non meno di ventiquattro ore dalla prima, con l'intervento della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le deliberazioni vengono assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 12 (Responsabile Generale)

Il Responsabile Generale provvede a:

- a) promuovere ed assicurare con mezzi idonei l'attuazione dello spirito dell'Associazione quale risulta dal presente Statuto e dalla Carta di Fondazione;

- b) assicurare, allo scopo di garantire l'attuazione delle finalità statutarie, la formazione spirituale dei soci e di quanti aspirano a diventarlo;
- c) nominare le persone cui affidare gli incarichi direttivi delle varie opere promosse dall'Associazione, sentito il parere del Consiglio dei Responsabili;
- d) convocare l'Assemblea e il Consiglio dei Responsabili, stabilendone l'ordine del giorno;
- e) confermare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio dei Responsabili e curarne l'esecuzione;
- f) rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti ecclesiali.

Il Responsabile Generale assume altresì i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio dei Responsabili qualora essi siano urgenti o necessari per garantire il funzionamento della Associazione, portandoli a conoscenza del Consiglio dei Responsabili nella prima riunione successiva.

Il Responsabile Generale è eletto dall'Assemblea della Associazione per sei anni ed è rieleggibile. Per la validità dell'elezione è necessaria la presenza – di persona o per indicazione scritta – della maggior parte dei convocati.

Il Fondatore della Associazione don Oreste Benzi è Responsabile Generale a vita.

Art. 13 (Vice Responsabile Generale)

Il Vice Responsabile Generale assume tutte le funzioni del Responsabile Generale in caso di sua assenza o impedimento e qualora questi per qualunque ragione venga meno, convoca entro tre mesi l'Assemblea per l'elezione del successore.

Il Vice Responsabile Generale è eletto dal Consiglio dei Responsabili nel suo seno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 (Consiglio dei Responsabili)

Al Consiglio dei Responsabili – composto dal Responsabile Generale e dai Responsabili di Zona – spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio dei Responsabili potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più dei propri membri nonché nominare procuratori speciali "ad negotia", scegliendoli anche tra persone estranee all'Associazione.

Art. 15 (Riunioni del Consiglio dei Responsabili)

Il Consiglio dei Responsabili si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Responsabile Generale lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Spetta al Responsabile Generale convocare il Consiglio dei Responsabili e stabilirne l'ordine del giorno.

Ogni membro della Comunità può proporre argomenti da sottoporre al Consiglio dei Responsabili.

La convocazione è da effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data della riunione ovvero, in caso di urgenza e/o necessità, mediante telegramma, telex o fax spedito almeno quarantotto ore prima di tale data.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Responsabile Generale.

Il Responsabile Generale, coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i componenti il Consiglio dei Responsabili, cura la redazione dei verbali delle riunioni da trascrivere su apposito libro.

Art. 16 (Rappresentante Legale)

Il Rappresentante legale rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti civili, agendo in conformità alle delibere del Consiglio dei Responsabili.

Il Rappresentante legale è eletto dal Consiglio dei Responsabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17 (Revisore dei conti)

La gestione è controllata da tre Revisori dei conti nominati dall'Assemblea della Associazione anche tra persone estranee alla stessa, preferibilmente scelti tra professionisti di spiccata onestà e competenza.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 (Zone)

L'Associazione si articola in circoscrizioni territoriali, denominate Zone.

Le Zone sono istituite dal Consiglio dei Responsabili che ha anche piena facoltà di modificarle o sopprimerle in funzione di un più adeguato perseguimento dei fini statutari.

L'Assemblea degli Associati residenti in ciascuna Zona provvede ogni tre anni a eleggere, con le procedure previste dal canone 119 del Codice di Diritto Canonico:

a) il Responsabile della Zona, che deve essere confermato dal Consiglio dei Responsabili di cui diverrà membro di diritto;

b) i Delegati della Zona all'Assemblea dell'Associazione nel numero di uno ogni dieci associati residenti o frazioni di dieci;

c) un Vice-delegato per ogni Delegato con il compito di sostituirlo, qualora questi non sia in grado di partecipare a un'Assemblea dell'Associazione.

Art. 19 (Modifiche di statuto)

Eventuali modifiche di Statuto verranno deliberate dall'Assemblea dell'Associazione con l'approvazione dei due terzi dei votanti che, a loro volta, devono costituire più della metà degli aventi diritto.

Le modifiche di Statuto così deliberate dovranno ottenere l'approvazione del Pontificio Consiglio per i Laici.

Art. 20 (Cessazione della Associazione)

In caso di cessazione dell'Associazione, la cui liquidazione dovrà essere deliberata con le stesse modalità previste dal precedente art. 19 per le modifiche di Statuto, la devoluzione del patrimonio residuo sarà disposta dal Consiglio dei Responsabili secondo le esigenze del tempo, escludendo ogni fine di lucro e privilegiando gli enti che si ispirano ad idealità identiche o simili a quelle della Associazione stessa.

Qualora il Consiglio dei Responsabili non voglia o non possa assumere le relative delibere, ogni decisione in merito spetterà alla Santa Sede.

Art. 21 (Direttorio)

Il Consiglio dei Responsabili provvederà ad approvare un Direttorio per l'attuazione del presente Statuto.

Art. 22 (Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del diritto universale della Chiesa.

*Concorda con l'originale esistente negli archivi del dicastero
Vaticano, 25 marzo 2004*

*(firmato) Prof. Avv. Guzmàn Carriquiry
Sotto-Segretario Pontificium Consilium Pro Laicis*